

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di trentotto Marescialli da immettere nei Ruoli Marescialli dell'Esercito Italiano, di 8 otto Capi di 3[^] cl. da immettere nel Ruolo dei Marescialli della Marina Militare e dei Marescialli di 3[^] cl. da immettere nei Ruoli Marescialli dell'Aeronautica Militare, anno 2017.

(GU n.14 del 21-2-2017)

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti interministeriali emanati il 9 luglio 2009 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione concernenti equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ed equiparazioni tra classi delle lauree decreto ministeriale n. 509/1999 e classi delle lauree decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante

«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale per il personale militare;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici» emanata dall'Ispettorato generale della sanità militare il 9 febbraio 2016 ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

Vista la legge del 23 dicembre 2015, n. 209, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;

Visto l'art. 682, comma 5-bis, del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale prevede che, per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possano essere banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso e in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 760, comma 5-bis, del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale prevede che, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682, comma 5-bis, frequentino corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di Stato Maggiore;

Visti i decreti ministeriali del 3 agosto 2016, concernenti le disposizioni da applicare ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare;

Visto il foglio n. M_D SSMD 0117167 del 22 agosto 2016 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per l'anno 2017 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio 2017 -

2019 modificato e integrato con il foglio n. M_D SSMD 0017251 del 6 febbraio 2017;

Visto il decreto interministeriale del 29 agosto 2016, concernente le disposizioni da applicare ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli della Marina Militare;

Visto il foglio n. M_D MSTAT 0059174 del 9 settembre 2016 dello Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento di giovani da immettere nel ruolo dei Marescialli del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) della Marina militare con il grado di Capo di 3^a classe per il 2017;

Visto il foglio n. M_D E001200 0176544 del 16 settembre 2016 con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha integrato il piano delle assunzioni per l'anno 2017 dell'Esercito con riferimento ai Marescialli reclutati a «nomina diretta»;

Vista la legge 12 ottobre 2016, n. 196, recante «Disposizioni per l'asestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni Autonome per l'anno finanziario 2016»;

Visto il foglio n. M_D MSTAT 0073640 del 2 novembre 2016 dello Stato Maggiore della Marina Militare concernente l'integrazione degli elementi di programmazione per il reclutamento di giovani da immettere nel ruolo dei marescialli del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) della Marina militare con il grado di Capo di 3^a classe per il 2017;

Visto il foglio n. M_D E001200 0233100 del 28 novembre 2016 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento di Marescialli a «nomina diretta» nell'Esercito Italiano per l'anno 2017;

Visto il foglio n. M_D E001200 0247280 del 16 dicembre 2016 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernente l'integrazione degli elementi di programmazione per il reclutamento di Marescialli a «nomina diretta» nell'Esercito Italiano per l'anno 2017;

Visto il foglio n. M_D ARM001 0139814 del 19 dicembre 2016 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento di Marescialli a «nomina diretta» nell'Aeronautica Militare per l'anno 2017;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico,

Decreta:

Art. 1

Generalita'

1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento dei Marescialli delle Forze Armate:

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, dei Marescialli da immettere nei Ruoli Marescialli dell'Esercito in servizio permanente con la Specializzazione Sanita';

b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, dei Capi di 3^a cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nella categoria Servizio Sanitario del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM);

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, dei Marescialli di 3^a cl. da immettere nei Ruoli Marescialli dell'Aeronautica Militare in servizio permanente per la Categoria Supporto:

1) Specialita' Informatica e Cibernetica;

2) Specialita' Sanita'.

2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche' dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.

3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali Marescialli alla frequenza dei corsi applicativi con riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente previste dalla normativa vigente.

4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale e sul portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel successivo art. 5. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma sara' altresì modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2.

5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

6. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresì, la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti generali di partecipazione

1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver superato il giorno di compimento del 32° anno di eta';
- d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego negli incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e

specialita' di assegnazione previste nel presente bando. Tale idoneita' sara' verificata nell'ambito degli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e delle prove di verifica dell'efficienza fisica;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;

f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso;

g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

h) non essere sottoposti a misure di prevenzione;

i) aver tenuto condotta incensurabile;

j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

k) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;

l) essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nelle Appendici al presente Bando, ovvero essere in possesso di un titolo di studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi, sia equiparato/equipollente alle predette lauree. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa documentazione probante.

La partecipazione ai concorsi di coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di studio e' subordinata al riconoscimento della sua equipollenza a quello prescritto, da documentarsi tramite dichiarazione dell'autorita' competente ovvero dichiarazione sostitutiva del concorrente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso la relativa documentazione probante.

2. I militari in servizio o in congedo per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1 devono:

a) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

b) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell'ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni;

c) essere in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione al corso applicativo, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il personale

militare o di autorità da lui delegata.

L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti comporterà la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.

4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza.

5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa.

2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 - che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione - è possibile presentare le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.

3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:

a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;

b) con smart card: mediante carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.

Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di utilizzo del portale stesso.

4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al giorno successivo.

2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare

on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.

3. Nei concorsi di cui al presente bando, e' possibile presentare domanda di partecipazione, nell'ambito di ciascuna Forza Armata, per una sola delle categorie/specialita'/abilitazioni indicate nelle relative appendici.

4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, sara' disponibile una copia della stessa nell'area privata del proprio profilo.

5. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5.

Con l'invio della domanda secondo le modalita' descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito e/o preferenziali.

6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale.

7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.

8. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.

9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, nonche' il recapito presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.

10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, stampare la ricevuta dell'invio della domanda inviata on-line, rinvenibile nell'area privata del portale, e presentarla al Comando del Reparto/Ente di appartenenza per le azioni di competenza di cui

al successivo art. 6.

12. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it

Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

Variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere inviate oltre il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda utilizzando esclusivamente il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, secondo le modalità nello stesso indicate e trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza in aggiunta all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente decreto ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1.

A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

2. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono incorporati presso un Reparto/Ente militare devono informare il competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio provvederà agli adempimenti previsti al successivo art. 6.

3. L'Amministrazione Difesa ha facoltà di far regolarizzare le domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

Art. 6

Adempimenti degli Enti/Reparti militari

1. Il sistema provvederà a informare i Comandi/Reparti/Enti d'appartenenza per i concorrenti militari in servizio ovvero i competenti Centri Documentali (CEDOC), o i Dipartimenti Militari Marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto Territoriale del Comando Scuole / 3^a Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1^a Regione Aerea dell'Aeronautica per i concorrenti militari in congedo, ovvero il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.

2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, devono:

a) per il personale in servizio:

1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è in possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2, comma 2, lettere, a), b) e c). Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi devono inviare agli indirizzi di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it o, in alternativa, persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza a r1d1s4@persomil.difesa.it il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare, entro il 3^o giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it;

2) compilare, per i soli militari in servizio nell'Esercito che partecipano al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), a cura delle competenti autorità gerarchiche, il previsto documento valutativo chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicando quale motivo della compilazione: «partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina a Maresciallo dell'Esercito anno 2017»;

3) nominare, con ordine del giorno del Comandante dell'Ente, un'apposita Commissione interna (composta da Presidente, primo membro e secondo membro) che rediga per ogni militare partecipante al/ai concorso/i, la scheda di sintesi il cui modello è rinvenibile tra gli Allegati al bando avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione valutativa in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal candidato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Per i candidati che prima di essere incorporati per l'attuale servizio hanno ultimato una ferma volontaria e, successivamente, sono stati posti in congedo, dovrà essere inserito il giudizio riportato sull'estratto della documentazione di servizio rilasciato al termine della ferma. Tale scheda di sintesi deve essere firmata dalla Commissione interna e controfirmata dal Comandante dell'Ente o suo delegato e dal candidato;

4) trasmettere, esclusivamente per i candidati ammessi agli accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 10, 11 e 12 i cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale per il personale militare, la rispettiva scheda di sintesi all'indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza a r1d1s4@persomil.difesa.it utilizzando la lettera di trasmissione il cui modello è rinvenibile tra gli Allegati al bando. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. Una stampa di entrambe i documenti con gli estremi della trasmissione (numero di protocollo, data di trasmissione e firma digitale), dovrà essere affidata, in plico chiuso sigillato, al militare convocato presso i Centri di Selezione che avrà cura di consegnarla al personale preposto;

5) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'Ente di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale;

6) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il

personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.).

b) per il personale in congedo:

1) nominare, con ordine del giorno del Comandante dell'ente, un'apposita Commissione interna (composta da presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni militare in congedo di rispettiva competenza partecipante al/ai concorso/i, l'estratto della documentazione caratteristica e matricolare il cui modello e' rinvenibile tra gli allegati al bando avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione valutativa in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal candidato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande nonche' ogni altro dato matricolare rilevante ai fini del concorso in relazione a quanto stabilito nelle Appendici al presente bando. Tale scheda di sintesi deve essere firmata dalla Commissione interna e controfirmata dal Comandante dell'Ente o suo delegato;

2) trasmettere, esclusivamente per i candidati ammessi agli accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 10, 11 e 12 e i cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale per il personale militare, il suddetto estratto agli indirizzi di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it e, per conoscenza, a r1d1s4@persomil.difesa.it, con lettera di trasmissione redatta secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, nei termini che saranno indicati. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it.

3. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare, l'oggetto delle comunicazioni inviate ai sensi del precedente comma 2 dovra' essere preceduto:

a) per i militari in servizio dalla stringa «1° ND EI» per il concorso dell'Esercito, «1° ND MM» per il concorso della Marina Militare e «1° ND AM» per il concorso dell'Aeronautica Militare;

b) per i militari in congedo dalla stringa «1° ND EI. C» per il concorso dell'Esercito, «1° ND MM. C» per il concorso della Marina Militare e «1° ND AM. C» per il concorso dell'Aeronautica Militare.

Art. 7

Svolgimento dei concorsi

1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevede l'espletamento delle seguenti fasi:

a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive;

b) prova di verifica dell'efficienza fisica;

c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;

d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;

e) prova orale;

f) valutazione dei titoli di merito.

2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede l'espletamento delle seguenti fasi:

a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive;

b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;

c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;

d) prove di verifica dell'efficienza fisica;

e) prova orale;

f) valutazione dei titoli di merito.

3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevede l'espletamento delle seguenti fasi:

a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive;

b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;

c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;

d) prova orale;

e) valutazione dei titoli di merito.

4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 rinvenibili negli Allegati e quelle indicate nelle Appendici al bando.

5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati nelle Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso.

I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 6.

Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e, per i militari, per inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati - per i militari in servizio i Comandi di appartenenza - dovranno far pervenire un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi e nelle Appendici al bando, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Le istanze dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 1. In ogni caso, non saranno previste riconvocazioni per sostenere le prove programmate in un'unica sessione d'esame a prescindere dalla causa impeditiva rappresentata dal candidato.

6. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali nonche' eventuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso sara' reso disponibile anche nel sito www.difesa.it mediante annuncio inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalita' sopra indicate; saranno altresì resi noti gli esiti delle prove. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).

7. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando.

8. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

9. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste

per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi.

10. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle fasi concorsuali, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno tali fasi e per il rientro nella sede di servizio.

11. I candidati incorporati in qualità di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione a uno o più concorsi dovranno informare per iscritto il Reparto/Ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di partecipazione. Detti Reparti/Enti comunicheranno alla Direzione generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei predetti candidati a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nel precedente art. 6, comma 2, lettera a), nn. 1) e 4).

12. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo.

13. Il Ministero della difesa provvederà ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d'esame.

Art. 8

Commissioni

1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni:

a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera a):

1) Commissione esaminatrice per la prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive, la valutazione dei titoli di merito, la prova orale e la formazione delle graduatorie di merito;

2) Commissione per le prove di efficienza fisica;

3) Commissione per gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica;

4) Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale;

b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):

1) la Commissione esaminatrice per la prova scritta di verifica delle qualità culturali e intellettive, la valutazione dei titoli di merito, la prova orale e la formazione delle graduatorie di merito;

2) Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;

3) Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale;

4) Commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica;

c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):

1) Commissioni esaminatrici per le prove scritte per le verifiche delle qualità culturali e intellettive, le valutazioni dei titoli di merito, le prove orali e la formazione delle graduatorie di merito;

2) Commissione per gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica;

3) Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

Art. 9

Prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive

1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel calendario consultabile nell'area pubblica del portale, e nei siti www.difesa.it, www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it, esibendo il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente bando, ovvero copia della stessa.

La prova si svolgerà, a cura della competente Commissione, con le modalità e sui programmi di cui alle appendici al bando.

2. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove scritte le competenti Commissioni provvederanno a formare le graduatorie utili per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti numerici di cui alle rispettive appendici al bando.

3. Il punteggio riportato nelle suddette prove sarà utile ai fini della formazione delle graduatorie finali del concorso.

Art. 10

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. I concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al bando, saranno sottoposti, a cura delle competenti Commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato quale Maresciallo/Capo di 3^a cl. in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla Forza Armata prescelta. L'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto Ministeriale 4 giugno 2014, nonché tenendo conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato generale della sanità Militare, di cui in premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle appendici al bando. La facoltà di proporre istanza di riconvocazione non è prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) in quanto l'accertamento dell'idoneità psico-fisica avrà luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di verifica efficienza fisica.

2. Le modalità di espletamento dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle appendici al bando, nelle quali sono altresì

prescritti i requisiti fisici necessari ai fini del conseguimento dell'idoneita' nonche' i profili sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Sara' cura del concorrente produrre anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

3. Nei confronti dei concorrenti che in sede di visita saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la Commissione medica non esprimerà giudizio, ne' definirà il profilo sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.

Tale termine non potra' superare:

- a) Esercito: 30 giorni dalla data della 1^ visita;
- b) Marina: 30 giorni dalla data della 1^ visita;
- c) Aeronautica: 30 giorni dalla data della 1^ visita.

I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica saranno considerati rinunciatarì e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.

4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positivita' del test di gravidanza, la Commissione medica competente non procedera' all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e/o prove di verifica dell'efficienza fisica e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nel caso di candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la Direzione generale per il personale militare procedera' a convocare gli stessi in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale, entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie finali di ammissione ai corsi. Se in occasione della nuova convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta Commissione medica ne dara' notizia alla citata direzione generale che escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

5. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione medica e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati idonei la Commissione medica provvedera' a definire il profilo sanitario.

Art. 11

Accertamento dell'idoneita' attitudinale

1. I partecipanti saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, a cura delle competenti Commissioni. Le modalita' di espletamento dell'accertamento, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono indicati nelle appendici al bando.

2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a valutarne le qualita' attitudinali nonche' rispetto alle distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze

Armata. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nelle appendici al bando.

3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' previsto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte:

a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), all'atto della convocazione alle prove di verifica dell'efficienza fisica;

b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), all'atto della convocazione all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.

4. Al termine dell'accertamento attitudinale, le Commissioni esprimeranno, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sull'idoneita', senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso dalle suddette commissioni e' definitivo e sara' comunicato seduta stante.

Art. 12

Prove di verifica dell'efficienza fisica

1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) saranno sottoposti, a cura delle competenti Commissioni, alle prove di verifica dell'efficienza fisica.

2. L'idoneita' fisica dei candidati al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale.

3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso.

4. Le modalita' di espletamento delle prove sono indicate nelle appendici al bando.

5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive appendici del bando.

6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla Commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio Sanitario o il suo sostituto, adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione, o che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla Commissione la quale adottera' le conseguenti determinazioni.

Al di fuori dei casi summenzionati, non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di verifica dell'efficienza fisica.

7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6, otterranno dalla Commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione delle prove di verifica dell'efficienza fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data. La data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile con il calendario di svolgimento delle prove di verifica dell'efficienza fisica o, nel caso del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), con il calendario di svolgimento dell'accertamento attitudinale.

8. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che

risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di verifica dell'efficienza fisica ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatori e, pertanto, esclusi dal concorso, qualunque siano le ragioni, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.

9. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza fisica sarà comunicato seduta stante.

Art. 13

Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove concorsuali di cui ai precedenti articoli, prima della valutazione dei titoli di merito, saranno ammessi a sostenere la prova orale.

2. La prova si svolgerà, a cura della competenti Commissioni esaminatrici, con le modalità e sugli argomenti previsti dai programmi riportati nelle appendici al bando.

Art. 14

Titoli di merito

1. Le Commissioni esaminatrici ai fini della formazione della graduatoria finale valuteranno i titoli di merito secondo le modalità di cui alle appendici al bando.

Art. 15

Graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno formate dalle rispettive commissioni esaminatrici, secondo le modalità di cui alle appendici al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali.

2. Nei predetti decreti si terrà conto delle riserve di posti previste per ciascun concorso e, a parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 4, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie finali di merito.

4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it

Art. 16

Documentazione amministrativa

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 riceveranno da parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5, consultabile anche nel sito www.difesa.it, e dovranno presentare la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti:

1) il godimento dei diritti civili e politici;

2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica.

2. I medesimi candidati saranno, inoltre, sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero e, pertanto, dovranno presentare:

a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;

b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.

Art. 17

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale militare provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nonché a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito d'ufficio.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 18

Nomina

1. I concorrenti di cui all'art. 15, comma 3, saranno nominati Maresciallo in servizio permanente dell'Esercito, Capo di 3^a classe della Marina Militare e Maresciallo di 3^a classe dell'Aeronautica Militare con l'anzianità assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto dirigenziale di nomina. Gli stessi saranno iscritti in ruolo dopo i Marescialli che hanno frequentato il corso di formazione e di specializzazione di cui all'art. 760, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e comunque prima di quelli che hanno frequentato il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, del medesimo articolo, iscritti in ruolo nello stesso anno.

2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualità morali di cui all'art. 2 del presente bando.

3. I vincitori assumeranno servizio con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.

4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico, con le modalità stabilite per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) dallo Stato Maggiore dell'Esercito, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dal Comando Scuole della Marina Militare e per il concorso di cui all'art. 1, comma 1 lettera c) dal Comando delle Scuole A.M./Comando 3^a Regione Aerea.

5. All'atto della presentazione al corso, i Marescialli/Capi di 3^a classe dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. Il rifiuto di sottoscrivere

la ferma comportera' la revoca della nomina. Detti Marescialli saranno sottoposti a visita di incorporamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, dovranno produrre il referto analitico attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica, rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare all'atto dell'incorporamento:

il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;

in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.

6. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

7. Nei concorsi di cui al presente bando, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare puo' autorizzare altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria entro 1/12 della durata del corso stesso ai sensi dell'art. 643, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010.

8. Il concorrente di sesso femminile nominato Maresciallo dell'Esercito Italiano, Capo di 3^a classe della Marina Militare e Maresciallo di 3^a classe dell'Aeronautica Militare, in quanto dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.

9. Nei confronti dei Marescialli che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

10. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in congedo illimitato, se provenienti dal personale in servizio saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.

11. Ai Marescialli, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

12. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza.

13. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal predetto corso, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Allo stesso modo il personale dei ruoli Sergenti e Volontari di Truppa in servizio permanente, sara' reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e il tempo trascorso presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado.

14. Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso, nei Reparti/Enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. Lo stesso e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e il periodo trascorso presso il relativo Istituto di Formazione a cui ha avuto

accesso e' computato nella ferma o rafferma.

15. Durante la frequenza del corso ai frequentatori competono, se piu' favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.

Art. 19

Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento del direttore generale o autorita' da lui delegata, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo l'incorporazione presso il relativo Istituto di formazione.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, agli Enti previdenziali.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile dei dati personali, ognuno per la parte di propria competenza:

- a) i Comandanti degli Istituti/Centri di Selezione delegati dalla Direzione generale per il personale militare;
- b) i Presidenti delle commissioni di concorso;
- c) il Direttore della 1^ Divisione della Direzione generale per il personale militare.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gen. D. c.(li.) Paolo Gerometta

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico